



ORDINE DI ACQUISTO

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI

In questo contesto, per "ACQUIRENTE" si intende la "VALEO SPA - DIVISIONE COMMUTAZIONE" mentre per "FORNITORE" si intenderà la CONTROPARTE. Per "Ordine" si intende la proposta formulata dall'ACQUIRENTE e da questi comunicata in forma scritta al "FORNITORE". Per "CONFERMA" s'intende l'accettazione in forma scritta dell'Ordine e delle presenti "Condizioni Generali d'Acquisto" che il "FORNITORE" deve restituire all'ACQUIRENTE debitamente sottoscritte per accettazione, con sottoscrizione separata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., per accettazione delle clausole indicate in calce a queste ultime.

2. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto costituiscono le sole condizioni applicate dall'ACQUIRENTE ai contratti con i fornitori, di qualsivoglia natura, e si riferiscono agli Ordini conferiti dall'ACQUIRENTE al "FORNITORE" e formano parte integrante di ogni contratto, anche in mancanza di loro specifica accettazione da parte di quest'ultimo. Esse prevarranno su ogni altra condizione del "FORNITORE" anche se inviata successivamente e potranno essere modificate solo mediante atto scritto firmato dall'ACQUIRENTE.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1. Perfezionamento del contratto

Tutti gli acquisti effettuati dall'ACQUIRENTE dovranno essere obbligatoriamente preceduti da un Ordine emesso dal Servizio Acquisti dell'ACQUIRENTE stesso. In caso d'urgenza, la consegna di una fornitura può essere effettuata sulla base di un documento di ritiro emesso dal Servizio Acquisti dell'ACQUIRENTE, o secondo un numero d'ordine indicato nel medesimo. Il "FORNITORE" dovrà entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'Ordine trasmetterne, tramite posta o telex, una copia da lui sottoscritta all'ACQUIRENTE. Qualora non venga trasmessa copia dell'Ordine sottoscritta per accettazione ma venga dato inizio alla fornitura, il rapporto contrattuale si intenderà come regolato di fatto dalle presenti Condizioni Generali.

3.2. Termini e condizioni

I termini e le condizioni risultanti dall'Ordine si intendono validi per un periodo di trenta giorni dalla data dello stesso. Tuttavia, qualora l'accettazione del "FORNITORE" pervenga dopo tale termine all'ACQUIRENTE, questi si riserva di dare ugualmente esecuzione all'Ordine.

3.3. Non cedibilità dell'Ordine

L'Ordine non è cedibile.

3.4. Modifiche del progetto

Per esigenze sopravvenute, l'ACQUIRENTE può richiedere modifiche nella qualità e/o nella forma dei prodotti ordinati con l'Ordine ovvero annullare l'Ordine relativamente a determinati quantitativi di prodotti. In tali casi l'ACQUIRENTE ed il "FORNITORE" concorderanno di volta in volta le azioni necessarie al fine di contenere, nei limiti del possibile, le maggiori spese derivanti da modifiche e/o annullamenti dell'Ordine.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto sono esclusivamente i "Prodotti" elencati nell'Ordine.

5. CONFORMITÀ

5.1. Conformità dei prodotti ai programmi, alle specifiche ed al capitolato

Salvo ed impeggiatamente le disposizioni di cui al successivo paragrafo 5.2, i Prodotti consegnati dal "FORNITORE" devono essere conformi ai piani, alle specifiche di capitolato e, per quanto attiene ad eventuali caratteristiche non risultanti dai piani e dalle specifiche, ai campioni preventivamente sottoposti all'ACQUIRENTE e da esso approvati. Qualsiasi modifica tecnica, anche modesta, deve risultare da specifica clausola aggiuntiva da inserirsi nell'Ordine numerato "redatto dal Servizio Acquisti dell'ACQUIRENTE".

5.2. Conformità alle leggi ed alle regolamentazioni

I Prodotti da consegnarsi all'ACQUIRENTE devono essere conformi alle caratteristiche ed alle normative, regolamenti e disposizioni legislative in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea. In particolare per quanto concerne la normativa in materia di igiene, di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Il "FORNITORE" garantisce l'ACQUIRENTE e lo terrà manlevato ed indenne da ogni conseguenza o richiesta di danni che gli dovessero derivare dall'inservenza delle prescrizioni di cui al presente paragrafo.

5.3. Origine della fornitura

A richiesta dell'ACQUIRENTE, il "FORNITORE" provvederà a dotare i Prodotti oggetto di fornitura del relativo certificato d'origine.

5.4. Assicurazione e qualità

Il "FORNITORE" s'impegna ad adeguarsi scrupolosamente al "capitolato di fornitura Q01" valido all'ultimo esponente di modifica ricevuto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di VALEO, obbligandosi a rispettarne le condizioni ed i termini. L'accettazione dell'Ordine vale anche accettazione di quanto previsto in tale documento "capitolato di fornitura Q01" che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

5.5. Ritorno a scadenza fissa

A valere per il caso in cui la fornitura preveda consegne a scadenze fisse prestabilite, il "FORNITORE" s'impegna ad aderire al "sistema di produzione VALEO" che gli verrà notificato dall'ACQUIRENTE e ad adeguare la propria organizzazione amministrativa e produttiva alle esigenze comportate dal sistema stesso per renderle con esso compatibili.

5.6. Approvigionamento del materiale destinato alla lavorazione

5.6.1 Se il materiale destinato alla produzione dei Prodotti è fornito dal "FORNITORE", l'ACQUIRENTE ha la facoltà di verificare se la qualità di detto materiale corrisponde a quella richiesta.

5.6.2 Se il materiale per la produzione dei Prodotti è fornito dall'ACQUIRENTE, il "FORNITORE" è tenuto a collaudarlo. Il "FORNITORE" sarà responsabile per la custodia e corretta conservazione nel proprio magazzino, con la diligenza di cui all'art. 1768 del codice civile, di tutto il materiale fornito dall'ACQUIRENTE, sia a fini di conto lavorazione dei Prodotti, sia ad altri fini, restando in ogni caso responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento; il Fornitore si impegna altresì ad assicurare il materiale fornito dall'ACQUIRENTE contro i rischi da furto e incendio.

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La responsabilità concernente la piena validità dei diritti di proprietà industriale concernenti la fabbricazione e la commercializzazione dei propri prodotti sono di competenza esclusiva del "FORNITORE". Questi ultimo verrà pertanto considerato unico ed esclusivo responsabile di tutte le conseguenze dannose che possano comunque derivare da eventuali azioni intentate da terzi al fine di indire, limitare la commercializzazione e la vendita dei Prodotti oggetto di fornitura o di modificarne le condizioni di vendita. In particolare il "FORNITORE" sarà tenuto a risarcire all'ACQUIRENTE tutti i danni che questi dovesse subire a seguito della mancata esecuzione, totale o parziale, del contratto di fornitura, nonché l'importo del risarcimento di eventuali danni ed interessi che l'ACQUIRENTE dovesse essere tenuto a corrispondere a propri clienti a seguito dell'inadempimento degli impegni da esso assunti. Fermo quanto sopra, l'ACQUIRENTE si riserva il diritto di considerare automaticamente risolto, ad ogni effetto, il contratto di fornitura, ogni qualvolta venisse nei suoi confronti intentata un'azione giudiziaria, mediante invio di disdetta a mezzo di raccomandata r.r. al "FORNITORE", con riserva di far valere i propri diritti e qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo. A valere per l'ipotesi in cui il "FORNITORE" non compli, nelle condizioni e con la qualità prescritte, la fornitura di attrezzature comportanti diritti di proprietà industriale, l'ACQUIRENTE avrà diritto di procedere, direttamente od indirettamente, al completamento delle forniture e/o a produrre o a far produrre da terzi i particolari e/o i pezzi per la cui realizzazione tali attrezzature sono destinate. Il "FORNITORE", con la sottoscrizione della presente, autorizza espressamente l'ACQUIRENTE a procedere come sopra e s'impegna a comunicargli i piani che consentano la fabbricazione delle attrezzature, dei macchinari, dei particolari e dei pezzi.

7. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine entro il quale la consegna dai Prodotti deve essere effettuata dal "FORNITORE" è considerato un elemento inscindibile dalle altre condizioni dell'Ordine. L'indicazione del termine ha luogo sull'Ordine unitamente ad ogni altra precisazione del Servizio Logistico dell'ACQUIRENTE, anche per quanto concerne il luogo ove la consegna dev'essere effettuata.

Il "FORNITORE" è tenuto ad adottare ogni disposizione necessaria al rispetto dei tempi di consegna dei Prodotti e di tutti i documenti tecnici, amministrativi e di spedizione. Il "FORNITORE" non può effettuare la consegna dei Prodotti in data anteriore a quella prevista dall'Ordine, salvo autorizzazione esplicita del Servizio Acquisti dell'ACQUIRENTE, fermo restando che - ove ciò accadesse - restano a carico del "FORNITORE" stesso tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla consegna anticipata. Resta peraltro inteso che l'ACQUIRENTE ha il diritto di applicare penali a carico del "FORNITORE" per ogni giorno di ritardo o di anticipo in conformità con gli accordi particolari stipulati col "FORNITORE" al momento dell'Ordine. In tutti i casi l'ACQUIRENTE si riserva il diritto di far valere quanto stabilito all'art. 15 delle presenti condizioni generali di acquisto (clausola risolutiva), con conseguente facoltà di procedere all'acquisto dei Prodotti non consegnati nel termine prescritto presso altro fornitore. Oneri e costi supplementari eventualmente conseguenti dalla necessità di ricorrere a nuovo Ordine faranno carico al "FORNITORE". Resta tuttavia inteso che l'ACQUIRENTE si riserva il diritto indipendentemente dall'applicazione della clausola risolutiva espressa e da quanto sopra, di procedere immediatamente all'acquisto dei Prodotti oggetto di fornitura da altro produttore nei casi in cui il "FORNITORE" consegna in ritardo Prodotti facenti parte di un Ordine di consegna a scadenze fisse.

8. PREZZO, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

8.1. Prezzo di acquisto

Salvo accordi in contrario che risultino dall'Ordine, i prezzi di acquisto sono considerati fissi e non revisionabili e si riferiscono a Prodotti "resi franco magazzini dell'ACQUIRENTE" (conformemente al termine DDP come descritto negli INCOTERMS CCI 2000). Sono a carico del "FORNITORE" tutte le spese di trasporto e di carico, i diritti doganali, imposte e tasse fino al momento della consegna e dello scarico dei Prodotti presso l'ACQUIRENTE. Così pure per quanto concerne l'assicurazione dei Prodotti ed i rischi concernenti i Prodotti stessi che restano di competenza dei "FORNITORE" come precisato al successivo paragrafo 11.

8.2. Fatturazione

Le fatture concernenti i Prodotti oggetto di Ordine dovranno riportare tutte le indicazioni che appaiono sull'Ordine stesso e che consentano di identificarle e controllarne il contenuto. Le fatture dovranno essere tassativamente inviate all'indirizzo dell'ACQUIRENTE, quale indicato sul retro dell'Ordine.

8.3. Pagamento dei prodotti

Il pagamento dei Prodotti, salvo diversi accordi che risultino dall'Ordine, dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del periodo di 120 giorni fine mese data fattura.

L'ACQUIRENTE ha diritto di sospendere ogni pagamento in caso di inadempimento del FORNITORE alle sue obbligazioni anche se relative a contratti diversi da quello a cui si riferisce il pagamento.

8.4. Cessione dei crediti

Al "FORNITORE" è fatto divieto di cedere i suoi crediti, salvo che vi sia un esplicito consenso scritto dell'ACQUIRENTE. A tal fine, sulle fatture dovrà essere chiaramente apposta la dicitura "NON CEDIBILE" pena il diritto dell'ACQUIRENTE di sospendere il pagamento.

9. IMBALLAGGI E DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

9.1. Imballaggi

9.1.1 I Prodotti oggetto d'Ordine dovranno pervenire ed essere consegnati all'ACQUIRENTE debitamente imballati nei modo

che risulta dalla specifica d'acquisto o dall'Ordine stesso. In assenza di precise indicazioni l'imballaggio dovrà essere effettuato conformemente alle norme ed agli standard in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea. Qualsiasi danno dovesse derivare ai Prodotti oggetto di fornitura, e che risulti dipendente dall'aver adottato un imballaggio non conforme, sarà ad esclusivo carico del "FORNITORE".

9.1.2 Ogni unità d'imballaggio dovrà, spazio permettendo, recare all'esterno e chiaramente leggibili le menzioni prescritte dalle norme in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea, oltre alle indicazioni relative a particolari condizioni di stoccaggio. Dovrà inoltre recare l'indicazione del numero dell'Ordine dell'ACQUIRENTE, del numero di serie, l'indicazione dei Prodotti forniti, della quantità consegnata e dei pesi lordo e netto.

9.2. Documenti relativi alla spedizione

Il "FORNITORE" è tenuto ad accludere alla documentazione concernente la spedizione un buono di consegna con dettagliate indicazioni concernenti il pacco o la natura dell'imballaggio e le note scritte sull'Ordine che consentano l'identificazione dei Prodotti stessi e l'effettuazione del controllo della qualità.

10. CONSEGNA E RICEVIMENTO DELLA MERCE - GARANZIE

10.1. Consegna della merce

Salvo diverso accordo che risulti dall'Ordine, i Prodotti dovranno essere consegnati nei locali dell'ACQUIRENTE, nei giorni e nelle ore di apertura. Non saranno accettati prodotti consegnati fuori orario. L'ACQUIRENTE si riserva la piena facoltà di effettuare il controllo dei Prodotti forniti prima della consegna nei propri locali, oltreché nell'ambito dei locali stessi a consegna avvenuta, senza che ciò limiti in alcun modo le garanzie cui il "FORNITORE" è tenuto. Qualora i Prodotti o parte degli stessi risultino non conforme alle caratteristiche qualitative e quantitative prescritte questi potranno essere restituiti al "FORNITORE", a sue spese, rischio e pericolo. L'ACQUIRENTE, in modo particolare, si riserva il diritto, da comunicarsi per lettera, telex o telexfax, con espressa rinuncia del Fornitore ad ogni termine di decadenza, di rifiutare le forniture nei casi seguenti:

- non conformità dei Prodotti rispetto all'Ordine e a quanto previsto nel precedente art. 5;

- consegna dei Prodotti al di fuori della data e delle ore prescritte per la consegna;

- consegne incomplete o in eccedenza;

in caso di rifiuto della consegna da parte dell'ACQUIRENTE, il "FORNITORE" dovrà, a sue spese, provvedere al ritiro dei Prodotti forniti entro otto giorni dalla data di notifica del rifiuto della consegna stessa.

L'ACQUIRENTE si riserva il diritto di fatturare al "FORNITORE" le spese di stoccaggio derivanti da prodotti rifiutati. Nel caso di consegna di Prodotti non conformi, l'ACQUIRENTE avrà la facoltà di far valere la risoluzione del contratto e l'annullamento dell'Ordine in base a quanto successivamente pattuito all'art. 15 delle presenti condizioni di acquisto, ferma la sua facoltà di procedere immediatamente all'acquisto dei Prodotti presso altro Fornitore, con addebito di ogni altro costo supplementare, da ciò derivante, al "FORNITORE" stesso. Resta comunque salva la facoltà dell'ACQUIRENTE di procedere immediatamente all'acquisto di prodotti oggetto di fornitura rifiutata presso altro fornitore, indipendentemente dall'applicazione del richiamato art. 15 di cui infra, nel caso di consegna di prodotti non conformi che rientrino nel quadro di riordini a scadenze fisse.

10.2. Garanzia

Il "FORNITORE" ha la piena responsabilità della ideazione e/o della produzione della sua fornitura secondo le disposizioni che sono state riportate nell'Ordine o che sono state definite all'origine dello sviluppo dei singoli Prodotti. Il "FORNITORE" è responsabile delle scelte tecniche relative alla sua fornitura, qualunque sia l'assistenza fornita dall'ACQUIRENTE nel corso dello sviluppo, ancorché i Prodotti siano stati accettati dall'ACQUIRENTE, in occasione della procedura di verifica dei campioni iniziali. Il "FORNITORE" garantisce che i Prodotti sono esenti da difetti e vizi di funzionamento, apparenti od occulti, siano essi originati da un difetto di ideazione, di materia o di fabbricazione, e garantisce che tena indenne l'ACQUIRENTE da tutti i pregiudizi diretti ed indiretti che potranno allo stesso risultare per tutta la durata delle obbligazioni di garanzia assunte dal "FORNITORE" con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto per il periodo di anni 2 (due) dalla consegna dei Prodotti. Le condizioni di operatività della presente garanzia potranno essere completate in uno specifico documento trasmesso dalla divisione acquisti dell'ACQUIRENTE. Al termine della garanzia contrattuale, il "FORNITORE" risponderà comunque di tutte le conseguenze, dirette o indirette, dei vizi o difetti occulti di cui i Prodotti potrebbero risultare affetti. Nella misura in cui l'ACQUIRENTE (o un'azienda costruttrice di automobili) rifiuta i Prodotti oggetto di una fornitura, il "FORNITORE" sarà tenuto a rimborsare all'ACQUIRENTE stesso, in proporzione all'entità della responsabilità che risulterà a suo carico, tutte le spese e gli oneri che dovessero gravare su di esso in dipendenza di quanto sopra. Il "FORNITORE" dovrà comunque dimostrare, a semplice richiesta dell'ACQUIRENTE di aver sottoscritto un contratto d'assicurazione a copertura della responsabilità di cui sopra e di aver pagato regolarmente i premi di polizza.

11. RISCHI

Tutti i rischi concernenti, nel modo più ampio, i Prodotti oggetto d'Ordine, saranno a carico esclusivo del "FORNITORE", qualunque sia il tipo di trasporto dei Prodotti stessi, finché questi ultimi non siano stati consegnati, come prescritto dalle presenti Condizioni generali d'Acquisto, all'ACQUIRENTE.

12. SUBAPPALTO

La fornitura dei Prodotti oggetto di Ordine non potrà essere, né totalmente né parzialmente, subappaltata dal "FORNITORE", senza il preventivo consenso scritto dall'ACQUIRENTE. Qualora il "FORNITORE" sia legittimato, ai sensi di quanto precede, a subappaltare la fornitura dei Prodotti, resta inteso che il "FORNITORE" rimarrà unico ed esclusivo responsabile nei confronti dell'ACQUIRENTE per quanto concerne i Prodotti, la loro qualità e la loro consegna ai sensi di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto. Resta inoltre inteso che in caso di subappalto, il "FORNITORE", stesso, garantirà il rispetto, da parte dei terzi subappaltatori, ai sensi dell'art. 1381 cod.civ., delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

13. RISERVATEZZA

Il "FORNITORE" è tenuto al rispetto del segreto professionale e, tenuto conto che tutte le informazioni a lui trasmesse dall'ACQUIRENTE devono essere considerate riservate, deve adottare, con particolare rigore, tutte le misure necessarie ad opportune perché non vengano in alcun modo comunicate o svelate a terzi (né da sé stesso né da interposte persone, dipendenti, subfornitori o che altro) descrizioni, formule, disegni e/o piani relativi all'Ordine. Il "FORNITORE" non potrà in alcun caso utilizzare, per fini propri o di terzi, quanto appreso a seguito della stipula del presente contratto. Il vincolo di riservatezza dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di esecuzione dell'Ordine e, oltre il termine di questo, per un ulteriore periodo di cinque (5) anni. Tutti i documenti, riservati e non, che gli fossero stati consegnati dall'ACQUIRENTE dovranno essere restituiti a quest'ultimo dal "FORNITORE" al termine dell'esecuzione dell'Ordine.

14. PROPRIETÀ

14.1. Divieto di riserva di proprietà

E' esplicitamente esclusa ogni clausola di riserva di proprietà, avente lo scopo, diretto od indiretto, di subordinare in qualsiasi modo il trasferimento della proprietà dei Prodotti oggetto di fornitura al pagamento di tutta o di una parte del prezzo.

14.2. Attrezzature di proprietà dell'ACQUIRENTE

Stampi, attrezzature e/o macchinari affidati al "FORNITORE" da parte dell'ACQUIRENTE ovvero realizzati dal "FORNITORE" per conto e su ordine scritto dell'ACQUIRENTE, saranno considerati di esclusiva proprietà di quest'ultimo, unitamente ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale che li concernano; gli stessi pertanto non potranno essere trattenuti dal "FORNITORE" né legittimamente pignorati da un suo eventuale creditore. Il "FORNITORE", in qualità di depositario, s'impegna comunque a predisporre quanto necessario per l'identificazione dei sopradetti stampi, attrezzature e/o macchinari, anche ed in particolare applicando sugli stessi etichette metalliche o marchi a freddo con l'indicazione "proprietà VALEO inalienabile" nonché a sottoscrivere gli accordi.

Nei caso in cui l'ACQUIRENTE affidi beni in deposito presso il "FORNITORE" si applicano inoltre le seguenti regole:

- stampi, attrezzature e macchinari sono e restano comunque di proprietà esclusiva dell'ACQUIRENTE ovvero dei soggetti che li hanno affidati a quel titolo, che si riserva di provvedere al loro ritiro in qualsiasi momento;
- stampi, attrezzature e macchinari dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini dell'ACQUIRENTE;
- il "FORNITORE" s'incarica di provvedere, a proprie spese ed informandone preventivamente l'ACQUIRENTE, alla loro manutenzione nonché alla loro messa a punto preventiva ed alle riparazioni necessarie al loro buon funzionamento;
- salvo diverso accordo che dovrà risultare esplicitamente per iscritto (o sull'Ordine o altrimenti), tutti i rischi concernenti gli stampi, le attrezzature ed i macchinari (ivi inclusi quelli derivanti dal loro utilizzo) faranno carico al "FORNITORE", che pertanto dovrà assicurarsi contro tutti i danni ed i rischi cui possano dar luogo o nei quali possano incorrere (ivi incluso il furto) per un importo pari almeno al loro valore di sostituzione, tenendo presenti anche i danni che potessero derivarne a terzi;
- i disegni, i campioni, i campioni e le attrezzature che l'ACQUIRENTE mette a disposizione del "FORNITORE" restano di proprietà dell'ACQUIRENTE ovvero dei soggetti proprietari e possono essere utilizzati esclusivamente in relazione all'Ordine ed alla sua esecuzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a sottoscrivere tutti gli accordi e ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie in attuazione di quanto sopra.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA

In caso di inadempimento del "FORNITORE" agli obblighi contrattuali da esso assunti agli articoli 3.3, 5, 6, 7, 8.4, 10, 12, 13, 14, il presente contratto di vendita potrà essere dal "ACQUIRENTE" considerato automaticamente risolto, di pieno diritto, senza formalità di sorta ed a sua totale discrezione, ove il "FORNITORE" non abbia provveduto ad adempiere integralmente, trascorsi otto giorni (8) dopo aver ricevuto la notifica di diffida od ingiunzione in tal senso da parte dell'ACQUIRENTE (da inviarsi mediante lettera raccomandata r.r.), salvo sempre il diritto di quest'ultimo di far valere il risarcimento dei danni causatogli.

16. PUBBLICITÀ

Qualunque pubblicità che faccia riferimento alla fornitura effettuata dall'ACQUIRENTE dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'ACQUIRENTE stesso.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto disciplinato dalla legge italiana che sarà pertanto unicamente competente per quanto concerne l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto concernenti gli ordini di fornitura dell'ACQUIRENTE. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino.

Sanlena, il	
IL FORNITORE	L'ACQUIRENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano espressamente le clausole: 3.1, 3.3, 3.4, 6.7, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 17	
Sanlena, il	
IL FORNITORE	L'ACQUIRENTE